



PROVINCIA  
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. 2016-000348 del 19/09/2016

**OGGETTO**

OGGETTO: Pianificazione Territoriale – Linee guida accessibilità dei litorali ai sensi Legge 5 febbraio 1992, n. 104. – Atto di indirizzo.

VIABILITÀ – EMERGENZA ALLUVIONE –  
URBANISTICA – ESPROPRI – CONCESSIONI –  
PATRIMONIO – TRASPORTI

**Estensore:** SZCZUREK CRISTINA

**Dirigente**  
DI LIBERATORE LEO

Data \_\_\_\_\_

**PROPONENTE:**  
Avv. DI SABATINO DOMENICO

Inviata per il parere contabile \_\_\_\_\_

Restituita il: \_\_\_\_\_

Il Responsabile

**Immediatamente Eseguita** No  
**Ratifica Consiglio** No

**SEGRETERIA**

Proposta pervenuta il \_\_\_\_\_  
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data \_\_\_\_\_  
Eventuali Annotazioni:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in Italia sono vigenti norme e regolamenti volti ad agevolare la fruizione degli spazi e degli edifici, pubblici e privati, da parte di persone con disabilità;
- in particolare la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" all'art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative – comma 3, specifica «*Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità<sup>1</sup> degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate*»;
- a livello turistico la la "Carta dei diritti del turista" (Legge 29 marzo 2001, n. 135, art. 4), stabilisce che "*Le persone con disabilità hanno diritto a fruire di servizi turistici nel rispetto dei principi di non discriminazione, pari opportunità e partecipazione alla vita collettiva.*";
- il Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo, adottato dalla Giunta Regionale con delibera n. 788/C del 2 dicembre 2014, stabilisce chiaramente, all'art. 3, comma 3 della normativa di cui all'allegato A, che: «*sono impianti mobili le strutture accessorie (arredo esterno, parco giochi, attrezzature balneari, tendaggi e gazebi, piattaforme mobili, tetti fonici, percorsi di mobilità e di accessibilità alla concessione) e le strutture leggere di facile rimozione per servizi balneari di modeste dimensioni, laddove specificamente previste nei P.U.A.2, permanenti limitatamente alla stagione balneare, fatta eccezione per il corridoio di libero accesso alla battigia che dovrà essere mantenuto per tutto l'arco dell'anno (L. 296/06 e L. 104/92)<sup>3</sup>*» e all'art. 5, comma 1 ter, dello stesso allegato, che «*per ogni concessione è fatto obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia per l'intero arco dell'anno; il corridoio di accesso dovrà essere adeguato alla eliminazione delle barriere architettoniche (L.104/92)*».;
- sempre il Piano Demaniale Marittimo Regionale, all'art. 5 – Criteri generali per la redazione dei piani demaniali comunali – prevede: "*2. In tutte le aree del demanio marittimo concesse per le tipologie di insediamento di cui al precedente art. 4, lett. a), b), c), d), e), f), g), n), o), q)<sup>4</sup>, devono essere assicurati l'abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per le persone diversamente abili. (omissis). Per la lettera "o" l'abbattimento delle barriere architettoniche è limitata alla predisposizione dei percorsi in adeguamento della L.104 nel periodo di utilizzazione (estivo). - 2bis. Nelle aree asservite in concessione di cui al precedente art. 4, punto o) i regolamentari servizi igienici, ivi compreso il bagno per persone diversamente abili, dovranno essere assicurati nelle strutture ricettive/pararicettive limitrofe. - 3. La realizzazione delle opere comprese nel precedente comma 2 (abbattimento barriere architettoniche) è da considerarsi al di fuori e oltre la percentuale di superficie coperta e pavimentata realizzabile in ogni area concessa di cui ai successivi commi 9 e 10, limitatamente al dimensionamento minimo richiesto dalla normativa vigente per l'abbattimento delle barriere architettoniche.*" ;

**Dato atto** che il Settore 3.8 della Provincia, nella persona dell'Arch. Raffaele Di Marcello, ha predisposto delle "Linee guida per l'accessibilità ai litorali ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104", volte a fornire indicazioni utili per le amministrazioni e gli operatori balneari onde favorire l'accessibilità ai litorali e al mare alle persone con disabilità;

- in seguito a tali linee guida, condivise con i sette comuni costieri teramani e con le principali sigle sindacali dei balneatori, è stato predisposto un protocollo di intesa tra Provincia, Comuni, Associazioni sindacali dei balneatori e Ordini professionali tecnici, per la messa in pratica delle indicazioni contenute nel documento di indirizzo predisposto dalla Provincia stessa;

**ATTESO**, che attraverso incontri pubblici e contatti con le singole amministrazioni, con le organizzazioni sindacali dei balneatori, con le associazioni provinciali operanti nel campo della tutela dei soggetti con disabilità, con gli ordini e collegi professionali tecnici della Provincia, sono stati condivisi i contenuti delle citate Linee Guida;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal competente dirigente/responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di dover procedere all'approvazione delle sopra citate Linee Guida che allegate al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

**di approvare** la proposta di "Linee guida per l'accesso ai litorali ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104" che allegato al presente atto ne forma parte integrante ed inscindibile dello stesso;

**di dare atto** che l'allegata proposta di linee guida costituisce mero atto di indirizzo per i Comuni interessati i quali dovranno farle proprie attraverso l'approvazione tramite i rispettivi consigli comunali.



# LINEE GUIDA PER L'ACCESSO AL LITORALE

ai sensi Legge 5 febbraio 1992, n. 104

A cura Servizio Pianificazione Urbanistica Provincia di Teramo

Arch. PhD Raffaele Di Marcello  
giugno 2015

## PREMESSA

Le presenti linee guida hanno lo scopo di fornire ai Comuni e/o agli enti/associazioni che gestiscono gli arenili, alcune indicazioni per assicurare la fruibilità delle spiagge a tutti i soggetti interessati favorendo l'integrazione e la socializzazione di tutti i cittadini.

Si richiama, in ogni caso, il rispetto delle vigenti normative in materia.

## INTRODUZIONE

In Italia il dibattito sulle "barriere architettoniche" è iniziato a partire dalla metà degli anni sessanta del secolo scorso, quando durante la Conferenza Internazionale di Stresa, nel giugno del 1965 vennero trattati, per la prima volta nel nostro Paese, i problemi della "progettazione per invalidi".

Il termine "barriere architettoniche" viene utilizzato per la prima volta in Italia nel 1967 in una Circolare Ministeriale, la numero 425 del 20 gennaio 1967, emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici, dove all'articolo 6, vengono definite «*ostacoli che incontrano individui fisicamente menomati nel muoversi nell'ambito degli spazi urbani e negli edifici...*».

Obiettivo finale di tutte le norme è quello di eliminare le "barriere architettoniche" nel settore dell'edilizia residenziale e, per questo, il Ministero dei Lavori Pubblici con la circolare n. 4809 del 19 giugno 1968, emana le "Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale."

La prima legge nazionale è la legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" – dedicata a barriere architettoniche e trasporti pubblici (in particolare l'art. 27).

Sei anni dopo viene emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 – "Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici".

Queste norme si riferivano esclusivamente alle strutture pubbliche con particolare riguardo a quelle di carattere collettivo-sociale.

Un importante momento per la normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche – per gli aspetti innovativi ed integrativi nei confronti della normativa precedente in materia –

è arrivato nel 1989, con l'approvazione della Legge nazionale 9 gennaio 1989, n. 13 – *“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”*.

La legge n. 13/89 è fondamentale non solo per le nuove istruzioni “tecniche” ma soprattutto per i principi che pone. Già nel titolo appare evidente che le disposizioni per favorire l'accessibilità vengono estese anche a tutti gli altri edifici privati, residenziali o non, in sede di costruzione o di ristrutturazione, ed inoltre introduce i concetti di accessibilità, adattabilità e visitabilità.

Con il Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 – *“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”* il Ministro dei Lavori pubblici emana il regolamento di attuazione della Legge 13/89, che attribuisce significato e valore qualitativo ai tre termini e pone obblighi e responsabilità ai tecnici e agli Enti pubblici sull'aspetto essenziale dell'accessibilità degli spazi costruiti, per una fruizione degli stessi da parte di tutti i cittadini.

Nel 1992 viene emanata la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* che contiene una serie di richiami all'obbligo di eliminazione delle barriere architettoniche.

In tale norma, all'art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative – comma 3, si specifica *«Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità<sup>1</sup> degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate»*.

Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono

---

<sup>1</sup> Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. (Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, art. 2, comma 1, lettera H).

suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Nel 1996 viene emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 relativo al *“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”* – che abroga il DPR n. 384/1978. Le prescrizioni tecniche del DPR 503/1996 riguardano edifici e spazi pubblici, di pubblica proprietà e gestione, cioè quelli di cui una pubblica istituzione ha disponibilità o godimento e nei quali svolge le proprie funzioni.

L'attuale normativa tecnica, costituita dal DPR 503/1996 e dal DM 236/1989, ha finalmente considerato in maniera positiva il problema dell'uso dello spazio ponendo l'accento proprio sul requisito dell'accessibilità per tutti, superando il concetto negativo e restrittivo di barriere architettoniche, contrapponendosi alla logica degli edifici "speciali" occupandosi non solo di disabili motori, ma anche di quelli sensoriali.

Per quanto riguarda il settore turistico la *“Carta dei diritti del turista”* (Legge 29 marzo 2001, n. 135, art. 4), stabilisce che ***“Le persone con disabilità hanno diritto a fruire di servizi turistici nel rispetto dei principi di non discriminazione, pari opportunità e partecipazione alla vita collettiva.”***

## LA POSSIBILITÀ DI ACCESSO ALLE SPIAGGE NEL NUOVO PIANO DEMANIALE MARITTIMO REGIONALE.

Come già evidenziato nell'introduzione, l'art. 23, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, stabilisce che le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione, e i loro rinnovi, sono subordinati alla visibilità degli impianti, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con disabilità. Viene richiesto, quindi, non solo un requisito legato agli immobili (visibilità), ma l'effettiva possibilità di accesso al mare, elemento, quest'ultimo, spesso trascurato.

Il Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo, adottato dalla Giunta Regionale con delibera n. 788/C del 2 dicembre 2014, stabilisce chiaramente, all'art. 3, comma 3 della normativa di cui all'allegato A, che: *«sono impianti mobili le strutture accessorie (arredo esterno, parco giochi, attrezzature balneari, tendaggi e gazebi, piattaforme mobili, tetti fonici, percorsi di mobilità e di accessibilità alla concessione) e le strutture leggere di facile rimozione per servizi balneari di modeste dimensioni, laddove specificamente previste nei P.U.A.<sup>2</sup>, permanenti limitatamente alla stagione balneare, fatta eccezione per il corridoio di libero accesso alla battigia che dovrà essere mantenuto per tutto l'arco dell'anno (L. 296/06 e L. 104/92)<sup>3</sup>»* e all'art. 5, comma 1 ter, dello stesso allegato, che *«per ogni concessione è fatto obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia per l'intero arco dell'anno; il corridoio di accesso dovrà essere adeguato alla eliminazione delle barriere architettoniche (L.104/92)»*.

Tali norme non erano presenti nel previgente Piano Demaniale Marittimo, e specificano l'obbligo di prevedere, per tutto l'arco dell'anno, e a carico di ogni concessione, il libero e gratuito accesso per il raggiungimento della battigia tramite percorso adeguato all'eliminazione delle barriere architettoniche.

<sup>2</sup> P.U.A. – Piano di Utilizzazione dell'Arenile.

<sup>3</sup> Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – art. 1, comma 254. *«Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione»*.



Sempre il Piano Demaniale Marittimo Regionale, all'art. 5 – Criteri generali per la redazione dei piani demaniali comunali – prevede:

*2. In tutte le aree del demanio marittimo concesse per le tipologie di insediamento di cui al precedente art. 4, lett. a), b), c), d), e), f), g), n), o), q)<sup>4</sup>, devono essere assicurati l'abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per le persone diversamente abili. (omissis). Per la lettera "o" l'abbattimento delle barriere architettoniche è limitata alla predisposizione dei percorsi in adeguamento della L.104 nel periodo di utilizzazione (estivo).*

*2bis. Nelle aree asservite in concessione di cui al precedente art. 4, punto o) i regolamentari servizi igienici, ivi compreso il bagno per persone diversamente abili, dovranno essere assicurati nelle strutture ricettive/pararicettive limitrofe.*



*3. La realizzazione delle opere comprese nel precedente comma 2 (abbattimento barriere architettoniche) è da considerarsi al di fuori e oltre la percentuale di superficie coperta e pavimentata realizzabile in ogni area concessa di cui ai successivi commi 9 e 10, limitatamente al dimensionamento minimo richiesto dalla normativa vigente per l'abbattimento delle barriere architettoniche.*

L'accesso alle spiagge, quindi, deve essere garantito per tutto l'arco dell'anno, con percorsi idonei all'utilizzo da parte di soggetti con disabilità, e tali percorsi, all'interno delle concessioni balneari, vanno predisposti, e mantenuti, a cura dei concessionari.

---

<sup>4</sup> a) stabilimenti balneari con impianti mobili; b) stabilimenti balneari con impianti fissi e mobili; c) servizi di ristorazione (bar, ristoranti, chioschi) e ricettività in forma indipendente e/o ricompresa negli stabilimenti balneari; d) impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico; e) impianti termali o per cure; f) punti di alaggio barche; g) servizio di noleggio natanti ed imbarcazioni; n) strutture turistico ricettive all'aria aperta nei limiti di regolamentazione delle tipologie esistenti; o) servizi di ombreggio (attrezzatura balneare), senza impianti fissi e mobili, per strutture ricettive-pararicettive costiere confinanti con il pubblico demanio marittimo; q) circoli nautici.

## Misure antropometriche




Tratto da:

Del Zanna Giovanni, 1992 "Progettare Spazi Accessibili". supplemento di "RIABITA", Rima Editrice, Milano.

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236

8.0.2. Spazi di manovra con sedia a ruote.

Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote, sono i seguenti:



### 8.1.11. Rampe.

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.

La larghezza minima di una rampa deve essere:

- di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.


Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte. Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.

In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico.

PROPOSTA



## 8.2. Spazi esterni.

### 8.2.1. Percorsi.

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare (per le dimensioni vedi punto 8.0.2 - Spazi di manovra).

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.

Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate. La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11.

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%.

La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.

In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%. Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm.

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.

Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

### 8.2.2. Pavimentazioni.

Per pavimentazione antisdrucchiolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6-81, sia superiore ai seguenti valori:

- 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
- 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera.

Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.

Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.


I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

### 8.2.3. Parcheggi.

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.



## ACCORGIMENTI

All'approssimarsi della stagione balneare si avverte maggiormente il disagio dei soggetti diversamente abili, per i quali diventa difficile la fruibilità delle spiagge libere e di buona parte degli stabilimenti balneari presenti, e ancor più l'ingresso in acqua.

Le persone con problemi motori, infatti, spesso non possono raggiungere agevolmente il bagnasciuga, e meno che mai entrare in acqua.

Eppure le strutture balneari e le spiagge libere dovrebbero essere dotate di quegli elementi strutturali previsti dalla normativa vigente che permettano ai diversamente abili la visitabilità della spiaggia pubblica e soprattutto l'effettiva possibilità di accesso al mare (Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Circolare Ministero della Marina Mercantile 23 gennaio 1990 - Circolare Ministero della Marina Mercantile 25 marzo 1992 - Legge 4 dicembre 1993, n. 494 – PDM Regione Abruzzo).

In particolare è necessario attrezzare anche le spiagge libere con adeguate discese a mare che permettano ai soggetti con disabilità di arrivare in prossimità della battigia, e poter sistemare la propria sdraio e ombrellone, senza doversi impantanare nella sabbia con la carrozzina, e dotati di idonei servizi igienici, ovviamente essenziali, sia per i normodotati che per i diversamente abili.

È indispensabile che TUTTE le concessioni balneari e le spiagge libere vengano dotate degli accorgimenti utili alla libera fruizione di TUTTI i soggetti interessati, evitando la creazione di SPIAGGE DEDICATE a particolari categorie di utenti, creando, di fatto, una mancanza di integrazione tra i diversi soggetti.

In merito a quanto la legge n.104 del 5.12.1992 promuove la piena integrazione della persona diversamente abile nella collettività; in particolare all'art.8 prevede iniziative volte a ridurre stati di esclusione sociale ed interventi diretti ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche, come già previsto dalla Legge n.13 del 9.01.1989 ("Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche"). A tal proposito il Ministero della Marina Mercantile ha emesso la Circolare n. 259 del 23 gennaio 1990 che estende l'applicabilità delle norme sull'accessibilità anche agli stabilimenti balneari, obbligando così i concessionari ad apprestare almeno una cabina ed un locale igienico idoneo ad accogliere persone con ridotta od impedita capacità motoria o sensoriale,



nonché di rendere la struttura stessa «visitabile» nel senso specificato dall'art. 3 punto 3.1 del Decreto n.236/1989, soprattutto in funzione dell'effettiva possibilità di balneazione, anche attraverso la predisposizione di appositi «percorsi orizzontali».

Tale norma è richiamata nel vigente Piano Demaniale Marittimo Regionale abruzzese adottato dalla Giunta Regionale con delibera n. 788/C del 2 dicembre 2014.

Le norme vigenti obbligano i concessionari di spiagge pubbliche ad offrire una dotazione di base sufficiente a garantire la visitabilità delle loro strutture, ma deve rappresentare, per le Amministrazioni pubbliche e per i gestori degli stabilimenti balneari, il punto di partenza da cui sviluppare ulteriori riflessioni sull'effettiva capacità di accoglienza degli stabilimenti balneari e delle spiagge pubbliche.

L'applicazione delle norme di Legge, per quanto necessaria (e obbligatori) da sola non riesce però a garantire pienamente alle persone con difficoltà motorie e/o sensoriali l'accesso al mare.

Uno stabilimento balneare o la spiaggia libera pubblica, oltre ad essere “a norma”, dovrebbe essere completamente accessibile a tutti e soprattutto garantire ai diversamente abili un mezzo idoneo per entrare in acqua.

Basterebbero pochi e semplici accorgimenti, per favorire al meglio l'accessibilità delle spiagge pubbliche e private e dei relativi spazi di servizio a tutti i portatori di handicap.

Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari:

- 1) prevedere dei percorsi di accesso, costituiti da passerelle, in PVC rigido o legno, con elementi anche impilabili e facilmente removibili (possibilmente con percorso tattile e/o corrimani di corda per ipovedenti), che arrivino fino al bagnasciuga e che permettano non soltanto l'accesso ai vari servizi offerti dallo stabilimento: bar, cabine, docce ma anche a tutti gli ombrelloni, dove deve essere prevista un'apposita piattaforma che permetta il trasferimento dalla sedia a rotelle al lettino/sdraio e viceversa. Tali postazioni devono essere adiacenti ai percorsi di accesso alla spiaggia e complanari ad essi, con spazio congruo per lettini, ombrellone e ausili, come la carrozzina per l'ingresso in acqua;

Esempi passerelle/piazzole per accessibilità spiagge  
(tratte dal sito [www.rampedisabili.it](http://www.rampedisabili.it))






Oltre ai percorsi perpendicolari al mare sono necessari anche collegamenti trasversali che permettano di raggiungere le varie file di ombrelloni e i servizi in spiaggia (docce, w.c., attrezzature varie, ecc.).

I parcheggi riservati ai disabili devono essere ubicati in prossimità degli ingressi degli stabilimenti balneari.

I servizi igienici e le docce vanno attrezzate per l'utilizzo da parte dei diversamente abili e collegate ai percorsi di cui sopra. La doccia, anche all'aperto, va attrezzata con apposito seggiolino e dotata di sedia "comoda" per permetterne la fruizione

Gli stessi accorgimenti vanno adottati per le spiagge libere, aggiungendo, in prossimità delle passerelle di accesso all'arenile, e collegate ad esse, una struttura provvista di servizi igienici accessibili e docce attrezzate con seggiolino ribaltabile.




Tale struttura, che può avere anche dimensioni contenute, andrà realizzata con tipologie e materiali previsti nei Piani di Utilizzazione dell'Arenile.

Per minimizzare i costi e fornire maggiori servizi alla cittadinanza e ai fruitori delle spiagge libere, le strutture igieniche e gli spogliatoi potrebbero essere inserite in strutture più articolate, comprendenti altre tipologie di servizi pubblici o di pubblica utilità (punti informativi, edicole, punti ristoro, parcheggi biciclette, ecc.)

## Schema di spiaggia accessibile

Tratta dal sito [www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/81923/1/Tesi%20Consegna.pdf](http://www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/81923/1/Tesi%20Consegna.pdf)



## Esempi

Tratta dal sito [www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/81923/1/Tesi%20Consegna.pdf](http://www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/81923/1/Tesi%20Consegna.pdf)



8

- 1- Rampa per l'accesso diretto in acqua.
- 2- Esempio di parcheggio destinato ai disabili (limitrofo alla spiaggia).
- 3- Passerelle centrali e laterali per il raggiungimento della propria postazione ombrellone.
- 4- Rampa di accesso alla spiaggia.
- 5- Sedia da doccia abbassabile (indispensabile per non danneggiare la carrozzina manuale).
- 6- Spogliatoio accessibile (fiera reatech Milano Rhò 2012).

- 2) Sulla base di quanto previsto dall' art. 23, c.3, L.104/92 (*“Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione e i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti... e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate”*) e dalla Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri 18 maggio 1999 gli stabilimenti balneari (e le spiagge libere presidiate), dovrebbero dotarsi di ausili alla balneazione, come sedie a ruote speciali, in alluminio o altro materiale resistente alla corrosione, appositamente studiate per la balneazione dei soggetti portatori di handicap e che permettano loro di entrare facilmente in acqua e di passeggiare sul bagnasciuga.

Per garantire l’ingresso in mare, anche nelle spiagge libere, le stesse Amministrazioni Comunali potrebbero acquistare alcune carrozzine speciali da mettere a disposizione, in comodato gratuito, a chiunque ne faccia richiesta (dietro presentazione di certificazione attestante l’invalidità), tramite un ufficio comunale apposito, con l’obbligo di restituzione alla fine del soggiorno.

Esistono diversi modelli in commercio, alcuni dei quali idonei al contatto con l’acqua salata, che permettono l’utilizzo dell’arenile in autonomia o con l’ausilio di un’accompagnatore. Di seguito si riporta la descrizione dei modelli maggiormente reperibili in commercio con evidenziata le singole caratteristiche (tratta dal sito [www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/81923/1/Tesi%20Consegna.pdf](http://www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/81923/1/Tesi%20Consegna.pdf)).

## Easy roller



dati oggettivi:

azienda produttrice	EasyRoller AS Sorlandsveien - Norvegia
prezzo	1600€
peso	telaio -14kg ruote - 3kg
portata max	170kg
numero ruote	2 post: Ø 44cm (+ 1 ant: Ø 22cm)
ingombro in uso	0,65m <sup>3</sup> (89-70-105)
ingombro smontata	✗
schienale reclinabile	✗
resistenza salsedine	✓
autonomia utente	✗
gallegg.con utente	instabile
poggia braccia	✓
transito su sabbia	✗
utilizzo principale	pubblico

dati soggettivi - - - - -

valutazione estetica	8.5/10
considerazioni	priva di metalli al suo interno, la seduta è un pezzo unico composto in PE, attraverso stampaggio rotazionale. Ideata per piscine e anche aeroporti, in particolare per il passaggio indenne dal metal detector.



## Adaptsurf



dati oggettivi:

azienda produttrice	Adaptsurf (Brasile)
prezzo	600€
peso	telaio - 17kg ruote - 6kg
portata max	120kg
numero ruote	2 post: Ø 22cm + 2 ant: Ø 44cm
ingombro in uso	0,58m <sup>3</sup> (110-85-63)
ingombro smontata	✗
schienale reclinabile	✓
resistenza salsedine	✗
autonomia utente	✗
gallegg. con utente	✗
poggia braccia	✓
transito su sabbia	difficoltoso
utilizzo principale	pubblico
dati soggettivi - - - - -	
valutazione estetica	5/10
considerazioni	ho testato e utilizzato personalmente questa sedia a Rio de Janeiro, e ho potuto constatare che sono necessarie due persone per trasportare l'utente fino all'acqua.

## Onda



dati oggettivi:

azienda produttrice	RR sport (BE)
prezzo	700€
peso	telaio -11kg    ruote - 8kg
portata max	120kg
numero ruote	2 post: Ø 44cm + 2 ant: Ø 27cm
ingombro in uso	1,02m <sup>3</sup> (120-100-85)
ingombro smontata	0,28m <sup>3</sup> (90-58-55)
schienale reclinabile	X
resistenza salsedine	✓
autonomia utente	X
gallegg.con utente	X
poggia braccia	X
transito su sabbia	✓
utilizzo principale	pubblico
dati soggettivi - - - - -	
valutazione estetica	7/10
considerazioni	tipo di sedia designata per gli spostamenti dell'utente sulla sabbia, e non per l'ingresso in acqua.

## Salamander



dati oggettivi:

azienda produttrice	Salamander - Repubblica Ceca
prezzo	1000€
peso	telaio - 13kg    ruote - 8kg
portata max	120kg
numero ruote	2x2 post: Ø 38cm + 2 ant: Ø 16cm
ingombro in uso	1,23m <sup>3</sup> (170-85-85)
ingombro smontata	0,13m <sup>3</sup> (60-50-42)
schienale reclinabile	✓
resistenza salsedine	✓
autonomia utente	✗
gallegg.con utente	✗
poggia braccia	✗
transito su sabbia	difficoltoso
utilizzo principale	privato
dati soggettivi - - - - -	
valutazione estetica	6.5/10
considerazioni	Difficile da muovere sulla sabbia con questo tipo di gomme (troppo sottili); dentro l'acqua risulta instabile e inadatto al galleggiamento.

## SandandSea



dati oggettivi:

azienda produttrice	Off Carr S.R.L (PD)
prezzo	1100€
peso	telaio - 14kg    ruote(sabbia e asfalto) - 5kg
portata max	120Kg
numero ruote	2 post: Ø 46cm + 1 ant: Ø 22cm
ingombro in uso	0,47m <sup>3</sup> (112-65-65)
ingombro smontata	0,16m <sup>3</sup> (80-45-45)
schienale reclinabile	✗
resistenza salsedine	✓
autonomia utente	✗
gallegg.con utente	✗
poggia braccia	✓ optional
transito su sabbia	✓
utilizzo principale	privato
dati soggettivi - - - - -	
valutazione estetica	6.5/10
considerazioni	Le ruote posteriori sono molto interessanti; la parte esterna in lamiera forata facilita il movimento sulla sabbia creando un attrito più basso.

## Sillaplaya



dati oggettivi:

azienda produttrice	R & E STRICKER GmbH - Germania
prezzo	1500€
peso	telaio - 16kg ruote - 5kg
portata max	130kg
numero ruote	2 post: Ø 49cm + 1 ant: Ø 24cm
ingombro in uso	1,20m <sup>3</sup> (128-105-90)
ingombro smontata	0,39m <sup>3</sup> (120-65-50)
schienale reclinabile	X
resistenza salsedine	X
autonomia utente	X
gallegg.con utente	X
poggia braccia	✓ optional
transito su sabbia	✓
utilizzo principale	privato

dati soggettivi

valutazione estetica 6/10

**considerazioni** le caratteristiche di Sillaplaya la rendono una specie di carrello che si muove sulla sabbia, in modo non semplice; il telaio in acciaio risulta il più pesante tra i concorrenti.

## SoleMare



dati oggettivi:

azienda produttrice	Off Carr S.R.L (PD)
prezzo	550€
peso	telaio: 10kg ruote(sabbia e asfalto): 4kg
portata max	120kg
numero ruote	2x2 mountain-bike post: Ø 48cm
ingombro in uso	0,60m <sup>3</sup> (96-95-65)
ingombro smontata	0,21m <sup>3</sup> (96-35-65)
schienale reclinabile	✗
resistenza salsedine	✗ le ruote non esitano alla salsedine
autonomia utente	✗
gallegg.con utente	✗
poggia braccia	✓
transito su sabbia	✓
utilizzo principale	privato
dati soggettivi - - - - -	
valutazione estetica	7/10
considerazioni	il costo per questo tipo di sedia è eccessivo; e non consente l'ingresso in acqua, sia per le gomme, che sono da sterrato. sia per la difficoltà di manovra dell'accompagnatore.

## Hippocampe



dati oggettivi:

azienda produttrice	Delichon Ltd - United Kingdome
prezzo	>2000€
peso	telaio - 8kg ruote - 5kg
portata max	140Kg
numero ruote	2 post: Ø 46cm + 1 ant: Ø 25
ingombro in uso	0,65m <sup>3</sup> (138-70-94)
ingombro smontata	0,15m <sup>3</sup> (65-42-38)
schienale reclinabile	✗
resistenza salsedine	✓
autonomia utente	✓ solo con forza delle braccia elevatissima.
gallegg.con utente	✗
poggia braccia	✓
transito su sabbia	✓
utilizzo principale	privato
dati soggettivi - - - - -	
valutazione estetica	8.5/10
considerazioni	Il telaio è composto interamente in alluminio, ciò garantisce un'alta leggerezza. Disassemblata ha un ingombro molto ridotto.

## Job



dati oggettivi:

azienda produttrice	Neatech - Italia (NA)
prezzo	750€ (prezzo base, senza accessori)
peso	telaio: 9kg ruote: 4kg
portata max	125kg
numero ruote	2 post: Ø 44cm (+ 1 ant: Ø 22cm)
ingombro in uso	0,80m <sup>3</sup> (105-94-90)
ingombro smontata	0,15m <sup>3</sup> (60-50-50)
schienale reclinabile	✗
resistenza salsedine	✓
autonomia utente	✗
gallegg.con utente	✗
poggia braccia	✓ optional
transito su sabbia	✓
utilizzo principale	privato
dati soggettivi - - - - -	
valutazione estetica	8/10
considerazioni	Le ruote galleggiando destabilizzano la seduta; l'accompagnatore deve assicurare sempre la sedia con la sua presa, per evitarne il ribaltamento insieme al disabile.



## BeachAccess



dati oggettivi:

azienda produttrice	Aqua Creek products - U.S.A.
prezzo	450€
peso	telaio -14kg    ruote - 8kg
portata max	130kg
numero ruote	2 ant. e 2 post Ø 44cm
ingombro in uso	0,86m <sup>3</sup> (120-100-72)
ingombro smontata	✗
schienale reclinabile	✗
resistenza salsedine	✗ numero elevato di viti negli incastri
autonomia utente	✗
gallegg.con utente	✗
poggia braccia	✓
transito su sabbia	✓
utilizzo principale	privato
dati soggettivi - - - - -	
valutazione estetica	4/10
considerazioni	sedia sovradimensionata e difficile da indirizzare negli spostamenti; non consente l'ingresso in acqua, ma sulla sabbia è abbastanza funzionale.

## Tiralo



dati oggettivi:

azienda produttrice	ESAT L'ENSOLILLADE - Francia
prezzo	1500€
peso	telaio - 20kg ruote 4kg
portata max	130kg
numero ruote	2 post: Ø 42cm + 1 ant: Ø 22cm
ingombro in uso	0,97m <sup>3</sup> (130-110-68)
ingombro smontata	0,33m <sup>3</sup> (130-70-35)
schienale reclinabile	✗
resistenza salsedine	✓
autonomia utente	✓
gallegg.con utente	✓
poggia braccia	✓ galleggianti
transito su sabbia	difficoltoso
utilizzo principale	pubblico
dati soggettivi - - - - -	
valutazione estetica	7/10
considerazioni	Tiralo è l'unica sedia a rotelle da spiaggia ad offrire all'utente disabile la possibilità di trascorrere del tempo in acqua in autonomia.

	Hippocampe	Tiralò	Easy Roller	Job	Sand&Sea	Sillaplaya	Onda	Adapt	Solemare	Salamander	Access w.	REQUISITI OTTIMALI
	Delichon	Esat E.	Easy Roller	Neatech	Off Carr	R&E Stricker	RR Sport	Adaptsurf	Off Carr	Salamander	Aqua Creek	
<b>azienda produttrice</b>												
<b>prezzo</b>	2000€	1550€	1600€	750€	1100€	1500€	700€	600€	550€	1000€	450€	≤800€
<b>peso</b>	13kg	24kg	17kg	13kg	19kg	21kg	19kg	23kg	14kg	21kg	22kg	13-17kg
<b>portata max</b>	140kg	130kg	170kg	125kg	120kg	130kg	120kg	120kg	120kg	130kg	130kg	150kg
<b>disposizione e n. ruote</b>	2p+1a	2p+1a	2p+2a	2p/2p+1a	2p+1a	2p+1a	2p+2a	2p+2a	2px2a	2x2p+2a	2p+2a	2p+1a
<b>Ingombro in uso</b>	0,65m <sup>3</sup> 138-70-68	0,97m <sup>3</sup> 130-110-68	0,65m <sup>3</sup> 89-70-105	0,80m 105-94-90	0,47m <sup>3</sup> 112-65-65	1,20m 128-105-90	1,02m <sup>33</sup> 120-100-85	0,58m 110-85-63	0,60m <sup>3</sup> 96-95-65	1,23m <sup>3</sup> 170-85-85	0,86m <sup>3</sup> 120-100-72	0,47m <sup>3</sup> 0,65m <sup>3</sup>
<b>ingombro smontato</b>	0,10m <sup>3</sup> 65-42-38	0,33m <sup>3</sup> 130-70-35	×	0,15m 60-50-50	0,16m <sup>3</sup> 80-45-45	0,39m <sup>3</sup> 120-65-50	0,28m <sup>3</sup> 90-58-55	×	0,21m <sup>3</sup> 96-35-65	0,13m <sup>3</sup> 60-50-42	×	0,10m <sup>3</sup> 0,21m <sup>3</sup>
<b>schienale reclinabile</b>	×	×	×	×	×	×	✓	✓	×	✓	×	✓
<b>resistenza salsedine</b>	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	×	✓
<b>autonomia utente</b>	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓
<b>galleggiamento con utente</b>	instabile	stabile	instabile	instabile	×	×	×	instabile	×	instabile	×	✓
<b>poggia braccia</b>	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	×	✓	✓
<b>transito sulla sabbia</b>	✓	difficoltoso	×	✓	✓	✓	✓	difficoltoso	✓	difficoltoso	✓	✓
<b>utilizzo principale</b>	privato	pubblico	pubblico	privato	privato	privato	pubblico	pubblico	privato	privato	privato	✓
<b>valut. sogg. estetica</b>	9/10	7/10	8.5/10	8/10	6.5/10	5/10	7/10	5/10	7/10	6.5/10	4/10	9/10

Top gamma per caratteristica

## PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI SULLA FRUIBILITA' DEL MARE

### **Circolare Ministero della Marina Mercantile 23 gennaio 1990**

**Oggetto: Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".**

*Omissis... "in particolare, nei rilasciandi titoli concernenti concessioni per stabilimenti balneari o comunque strutture connesse alla fruibilità della balneazione, sarà inserita una apposita clausola la quale prescrive l'obbligo, da parte del concessionario, di apprestare almeno una cabina ed un locale igienico idoneo ad accogliere persone con ridotta od impedita capacità motoria o sensoriale, nonché di rendere la struttura stessa "visitabile" nel senso specificato dall'art. 3 punto 3.1 del decreto 236/89 sopra citato, soprattutto in funzione dell'effettiva possibilità di balneazione attraverso la predisposizione di appositi percorsi orizzontali".*

### **Legge 5 febbraio 1992, n. 104**

**Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.**

*Omissis..., art. 23, comma 3: "Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione e i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate".*

### **Circolare Ministero della Marina Mercantile 25 marzo 1992**

**Oggetto: Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 23, comma 3 - Visitabilità degli impianti balneari da parte di persone handicappate.**

*Omissis..... "L'entrata in vigore della citata Legge n. 104/92, per la cui attuazione sono state già impartite direttive alle sole Capitanerie di Porto con tele della Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti n. 5170418 del 21 febbraio 1992, comporta la necessità che già nella prossima stagione estiva gli stabilimenti balneari siano adeguati alle prescrizioni di legge, a meno che il rilascio o il rinnovo del titolo concessorio non si sia già perfezionato prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Per consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Legge n. 104, tenuto conto*

*dell'ormai imminente inizio della stagione balneare e della necessità di regolarizzare i rapporti concessori, si dispone che gli occorrenti adeguamenti strutturali realizzabili con impianti di facile rimozione siano consentiti senza aggiuntive formalità istruttorie. Per quanto concerne, invece, le situazioni le quali non possano essere riportate nell'ambito delle prescrizioni derivanti dalle disposizioni in esame se non mediante erezione di opere fisse, si dispone che nel titolo concessorio che occorre comunque rilasciare sia inserita apposita clausola con la quale sia fatto obbligo di presentare nel termine che sarà all'uopo fissato un progetto di adeguamento, con l'avvertenza che il mancato adempimento dell'obbligo comporterà la dichiarazione di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione. La successiva istruttoria relativa alle occorrenti innovazioni sarà condotta con la massima celerità consentita, richiamando, per l'acquisizione degli occorrenti pareri, le disposizioni di cui all'art. 542 del Regolamento Marittimo, nonché quelle della Legge n. 241/90".*

#### **Legge 4 dicembre 1993, n. 494**

#### **Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.**

*Omissis....., art. 01, comma 1 "La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari"...omissis...; art. 01, comma 2 "Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di quattro anni; possono comunque avere durata differente su richiesta motivata degli interessati."...omissis...; art. 6, comma 1 "Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle Regioni"... omissis... "queste sono comunque delegate alle Regioni. Da tale termine le Regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime"...omissis...; art. 6, comma 3 "Ai fini di cui al presente articolo, le Regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio*

*marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più*

*rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi."...omissis...; art. 9, comma 1 "Ferma restando la norma di cui all'art. 23, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (a), laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti ortograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale".*

**Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1999**

**Oggetto: Attuazione disposizioni di cui all'art. 23 della Legge 104/92. Concessioni demaniali per gli impianti di balneazione.**

*"Questo Dipartimento ha recentemente concluso una serie di incontri con i rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione volti ad accertare lo stato di attuazione delle disposizioni di cui in oggetto relative all'accesso al mare delle persone disabili...omissis...; dall'esame della relazione e dai dati pervenuti è emersa l'opportunità che nell'approssimarsi dell'estate, le SS.LL. prendano contatto con i competenti organi delle amministrazioni regionali e con le locali Capitanerie di Porto, ove le Regioni abbiano attivato con le stesse apposite convenzioni per avvalimento, perché, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni per gli impianti di balneazione, siano messe in atto tutte le iniziative che le Regioni, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e gestionale, riterranno opportune perché in sede di istruttoria, prima, e del rilascio del provvedimento di concessione, poi, venga inserita una specifica clausola che richiami espressamente le disposizioni di cui all'art. 23 (commi 3 e 5) della Legge 104/92."*

**Oggetto:** OGGETTO: Pianificazione Territoriale – Linee guida accessibilità dei litorali ai sensi Legge 5 febbraio 1992, n. 104. – Atto di indirizzo.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

**Parere sulla regolarità tecnica:** Positivo

Teramo, li 19/09/2016

Il Responsabile  
LEO DI LIBERATORE

---

**Parere sulla regolarità contabile:** Privo di rilievo contabile

Teramo, li 20/09/2016

Il Responsabile  
DANIELA COZZI

---